


R.G.A.C. n. 5900/2014



TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE CIVILE

* * *

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Sent. N. **103/16**
del 15.01.2016
Dep. il 29 GEN. 2016
Cronol N. 220/16
Repert. N. 259/16

La dott.ssa Raffaella M. Gigantesco, giudice unico in funzione d'appello, ha pronunciato la seguente

29 GEN. 2016

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.5900 dell'anno 2014 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

S.P.A. AUTOVIE VENETE, P. IVA E C..F. 00098290323, in persona del legale rappresentante pro tempore **Avv. Emilio Terpin**, con proc. e dom. l'Avv. Mauro Del Sal, con studio in Latisana, alla via Vittorio Veneto n. 9, per mandato a margine dell'atto di citazione in appello

Uic
PEC
Sey

- APPELLANTE -

Nei confronti di

MACOLINO ALBERTO, c.f. MCLLRT67H16G224J, rappresentano e difeso dall'Avv. Gianluca Gabriotti, del Foro di Padova, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, alla Via Matteotti n. 27, giusta comparsa di costituzione e risposta in appello, depositata il 18.2.2015

oggetto:
appello
autoris
sentenza
del Giudice

- APPELLATO -

Oggetto: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL GDP DI LATISANA N.

45/2014 pronunciata in data 25/3/14

Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.10.2015.

Per l'appellante: per i motivi di cui in narrativa, in riforma della sentenza impugnata, rigettarsi la richiesta risarcitoria avanzata da Alberto Macolino nei confronti della S.p.A. Autovie Venete in relazione al sinistro per cui è causa.

Ordinarsi conseguentemente ad Alberto Macolino la restituzione di tutte le somme percepite dalla S.p.A. Autovie Venete in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo.

Spese di lite rifuse relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

Nel merito, in via meramente subordinata: per i motivi di cui in narrativa, attesa la corresponsabilità dell'odierno appellato nella causazione del danno per cui è causa, individuarsi la percentuale di corresponsabilità del concessionario autostradale in misura non superiore al 33% e ridursi correlativamente la prestazione risarcitoria da prestarsi in favore dell'odierno appellato.

Ordinarsi conseguentemente ad Alberto Macolino la restituzione delle somme percepite dalla S.p.A. Autovie Venete in esecuzione della sentenza di primo grado per la parte eccedente all'eventuale minor risarcimento riconosciuta da Codesto Ill.mo Giudice, oltre ad interessi dalla data del pagamento al saldo.

Spese di lite rifuse relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

Per l'appellato: respingersi l'appello proposto da Autovie Venete S.p.A. e confermarsi la sentenza del Giudice di Pace di Latisana n. 45 pubblicata il 25.3.2014.

Spese di lite, compenso professionale ed accessori di legge (RIMBORSO SPESE FORFETTARIE, CPA ed IVA) del secondo grado di giudizio rifusi ex D.M. 55/2014



con distrazione a favore del procuratore che ha anticipato le prime e non riscosso i secondi.

* * * * *

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Premesso che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata a norma dell'articolo 132 numero 4 c.p.c., come sostituito dall'articolo 45, comma 17, della legge 69/2009, con la conseguenza che per la parte narrativa, si deve richiamare a quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;

che il novellato articolo 132 c.p.c. esonera dall'esposizione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, **“la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto”**;

osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. di att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le *quaestiones* sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. sez. III, 27 luglio 2006 n. 1745) secondo il noto principio della *“ragione più liquida della decisione”* (cfr. Cass. Civ. 13.07.2011 n. 15389 e Cass. Civ. 18.5.2012 n. 7937);

ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un *error in procedendo*, ben potendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;

OSSERVATO che



con atto notificato in data 11.4.13 Alberto Macolino citava in giudizio Autovie Venete, per ottenere il risarcimento del danno ex art. 2051, o in subordine ex art 2043 c.c., per l'incidente avvenuto nel giorno 7.10.12 alle ore 1.15, causato dall'investimento di un cane mentre percorreva l'autostrada al km 69+500, sinistro nel quale l'autovettura condotta dall'odierno appellato aveva riportato danni alla propria vettura per € 3.089,24. Autovie si costituiva in giudizio contestando in fatto ed in diritto la propria responsabilità in relazione all'evento, chiedendo perciò il rigetto delle domande attoree.

Nelle udienze successive erano assunte le testimonianze dei soggetti ammessi.

Veniva inoltre depositato il registro cronologico degli interventi effettuati da Autovie nel giorno dell'incidente, ed all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche, trattenuta in decisione.

Il Giudice di Pace di Latisana accoglieva le domande di parte attrice e condannava la SPA Autovie Venete al risarcimento del danno in favore del Macolino, liquidato in via equitativa, in € 3.000,00 oltre interessi legali.

Condanna conseguentemente le Autovie al pagamento delle spese processuali per € 1.271,00, oltre IVA e CPA.

La soccombente proponeva appello chiedendo la riforma della sentenza, sostenendo *in primis* la propria estraneità rispetto all'evento in esame e ritenendo dunque non dovuto alcun risarcimento del danno.

In particolare l'odierna appellante sostiene che l'attraversamento della sede stradale da parte di un cane sia un fatto del tutto imprevedibile da parte di chi sia preposto alla custodia della strada stessa e dunque rappresenti un caso fortuito, idoneo ad escludere ogni responsabilità delle Autovie ex art. 2051.

Secondo l'appellante, la manutenzione delle reti di recinzione dell'autostrada sarebbe stata sempre eseguita in maniera diligente, non essendo stata fornita alcuna prova di



rotture di dette recinzioni nè che il cane sia entrato sulla carreggiata attraverso tali pertugi.

L'appellante ritiene invece che l'animale sia stato abbandonato presso una delle due vicine aree di sosta e che, di conseguenza, nessun rimprovero possa essere mosso al gestore delle rete autostradale, atteso che esso è intervenuto in tempi brevi appena ricevuta la comunicazione della presenza del cane.

In conclusione, considerando l'estensione della predette rete autostradale, la vigilanza di Autovie, a detta delle stesse, è stata continua e idonea, come richiesto dall'art. 2051; l'evento sarebbe del tutto esterno alla sfera di controllo della società e di conseguenza interromperebbe ogni nesso di causalità tra l'evento ed il danno.

La sentenza di primo grado è inoltre considerata non legittima nella valutazione del danno e nella sua liquidazione, in quanto, sostiene l'attore, il Giudice non poteva decidere secondo equità, stante il dettato dell'art. 1226 c.c., che consente di determinare il *quantum* del danno in via equitativa solo ove esso non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

Nel caso di specie, secondo Autovie, il danno avrebbe dovuto essere provato dalla parte attrice attraverso una consulenza tecnica o tramite ATP, trattandosi di questione meramente tecnica.

Al contrario il GdP ha liquidato il danno predetto basandosi sulla valutazione effettuata in deposizione e sulla fattura dell'autoriparatore, che l'attore odierno non considera elemento a cui fornire dignità di prova.

Inoltre, il valore della causa supererebbe abbondantemente il limite di 1100 € entro cui il GdP può decidere secondo equità, né è giunta una richiesta concorde delle parti in tal senso.



In ultimo, Autovie sostiene esserci stata una corresponsabilità del'odierno appellato nella creazione dell'evento, in quanto questi non avrebbe adottato tutte le misure richieste dall'ordinaria diligenza al fine di evitare l'incidente o diminuirne le conseguenze, in particolare non avrebbe rispettato il ,limite di velocità imposto dalle norme di circolazione.

Il Macolino contestando la ricostruzione avversaria in fatto ed in diritto, ha concluso per la conferma della sentenza gravata, ribadendo quanto sostenuto in primo grado, ovvero che la responsabilità per l'attraversamento del cane che ha causato il sinistro sia totalmente addebitale alla società Autovie, la quale che non avrebbe mantenuto in condizioni idonee la recinzione intorno all'autostrada e non avrebbe dunque impedito l'ingresso dell'animale, ritenuto dall'appellato certamente randagio ed entrato dal casello autostradale di Latisana oggi dismesso.

Autovie sarebbe dunque responsabile ex art. 2051 per non avere vigilato su una cosa affidata alla sua custodia, il che escluderebbe ogni rilevanza al caso fortuito sostenuto dall'odierna attrice, o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c.

La questione deve essere inquadrata, come già fatto correttamente dalle parti e dal GdP, nell'ambito dell'art. 2051 c.c., norma che disciplina il danno cagionato da cose in custodia.

Tale disposizione prevede che chi ha in custodia una cosa debba rispondere dei danni da essa provocati, se non dimostra che tale danno è stato causato da un caso fortuito.

Nel caso in esame non vi sono dubbi che Autovie abbia la custodia della rete autostradale, intesa come un potere di effettiva disponibilità materiale, la quale consente un potere di intervento tale da evitare la situazione di pericolo o di danno.

Non vi sono nemmeno dubbi riguardo al nesso causale tra l'evento dell'attraversamento del cane e il danno creato alla vettura.



È dunque necessario valutare se sussista o meno, nel caso di specie, l'elemento del caso fortuito, utile ad escludere la responsabilità per la società in quanto interrompente il necessario collegamento causale tra il fatto e l'evento di danno.

Per aversi il caso fortuito occorre che il fattore causale sia del tutto estraneo al soggetto custode ed imprevedibile ed abbia un'efficacia tale da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e il danno, ovvero sia una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo (*cf. Cass. Civ. Sez. III, 5658/10*).

La prova liberatoria può essere fornita dimostrando che il danno si è verificato in modo non prevedibile né evitabile con l'ordinaria diligenza proporzionata al caso concreto.

Il custode deve perciò provare sia il verificarsi di tale fattore estraneo, sia di avere adottato in ogni caso tutte le misure idonee nella fattispecie concreta per evitare la lesione del terzo (*cf. Cass. Civ. Sez. III n. 3651/06, 24366/06*).

Si deve valutare la condotta mantenuta raffrontandola con lo sforzo diligente richiedibile secondo le circostanze concrete; in assenza della prova di tale condotta il responsabile non è liberato dall'addebito posto presuntivamente a suo carico, anche in presenza di un fattore estraneo definibile come fortuito.

Nella fattispecie in esame gli elementi da esaminare sono sia l'intrusione del cane sia la condotta sia la manutenzione e la vigilanza operata da Autovie sulla carreggiata.

Per il primo elemento alcuna prova è stata raggiunta, in quanto il cane è sì privo di microchip o tatuaggio segnaletico, ma questo non dimostra con certezza che l'animale sia randagio o piuttosto abbandonato da un proprietario che non ha rispettato gli obblighi di legge (o straniero, di un paese in cui non sono vigenti tali obblighi).

Non è stata fornita dalle parti nemmeno la piena prova che il cane sia stato abbandonato o sia invece entrato dal casello dismesso, fattore determinante per inquadrare la responsabilità di Autovie: se infatti l'animale fosse stato lasciato in una delle aree di



servizio non lontane dal luogo dell'impatto, tale circostanze confermerebbe la tesi del caso fortuito.

Orbene, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 7837/12, ha stabilito che, ove non sia possibile fornire la prova dell'entrata di un animale da un'apertura della recinzione dell'autostrada, può essere fornita la prova del caso fortuito, anche per presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti: tale presunzione sarebbe il probabile abbandono dell'animale da parte di un terzo, desunto dalla presenza di aree di sosta nelle adiacenze e dall'assenza di vie di fuga.

Nel caso in esame, vi è la presenza di due aree di servizio vicine al luogo dell'impatto ed il fatto che l'impatto si è verificato nella corsia opposta rispetto a quella del presunto ingresso dell'animale dal casello chiuso, superando i rilevanti ostacoli delle siepi e delle barriere divisorie, tanto potrebbe anche far ritenere corretta la tesi dell'appellante della sussistenza del caso fortuito, secondo la tesi probabilistica dalla predetta sostenuta.

Ma la stessa assumerebbe efficacia esimente e rilevante ai fini della decisione, esclusivamente ove comunque le Autovie avessero compiutamente dimostrato di non essere incorse in alcuna omissione manutentiva.

La questione dirimente è quindi anche preliminare è la prova di mancata presenza di aperture, rotture, interruzioni della recinzione intorno alla strada: la condotta diligente di custodia richiedibile al gestore, ai sensi dell'art. 2051 Codice della Strada, è appunto quella del mantenimento della sicurezza delle strade, onde evitare che animali o oggetti estranei invadano la carreggiata mettendo in pericolo chi transita, attraverso la posa e la manutenzione di opportune recinzioni.

Nella sentenza succitata, relativa ad un analogo caso di investimento di un cane in autostrada, la Suprema Corte afferma chiaramente come il caso fortuito possa essere



dimostrato soltanto unitamente alla prova di una corretta manutenzione del bene oggetto di custodia.

Dalle prove testimoniali, in particolare dalla deposizione del'agente di P.S. Pavan, emerge che il casello dismesso era stato lasciato nelle condizioni in cui si trovava quando era ancora in funzione: la recinzione si interrompeva nei pressi del varco, chiuso con sbarre, per consentire l'accesso alle vetture, ma non era ovviamente più soggetto a controlli costanti degli addetti.

Soltanto in seguito al sinistro, o comunque temporalmente dopo lo stesso, si ricava dalla deposizione del teste Sbaiz, furono recintate con rete da cantiere anche le aperture del casello dismesso.

La normale prassi di protezione dell'autostrada dall'ingresso di animali prevede l'apposizione di reti continue, che partano da terra, senza soluzione di continuità: è evidente che un casello chiuso lasciato nelle condizioni in cui versava durante l'utilizzo, ovvero con la semplice chiusura di una sbarra, costituisca una facile via d'entrata per animali di qualsiasi taglia, e certamente come il cane oggetto di causa.

Per queste ragioni la condotta di Autovie non presenta le caratteristiche di adeguata diligenza nell'attività di vigilanza della cosa in custodia e pertanto l'appello deve rigettarsi per come proposto in via principale circa l'an.

Riguardo all'ulteriore motivo di gravame relativo alla presunta errata valutazione dell'entità del danno come operata dal GdP, seppure non pare destituita di fondamento l'eccezione circa la parziale incapacità a testimoniare del titolare della carrozzeria, sulla base del quale il Giudice ha liquidato il danno - poiché alla data della deposizione risultava pagata soltanto la metà dell'importo della fattura e dunque detto titolare era creditore del convenuto - appare comunque priva di pregio la contestazione riguardo alla valutazione secondo equità.



Nel caso in esame, per ragioni di economia processuale, le parti non hanno richiesto una consulenza tecnica né un ATP, non essendo tanto previsto come obbligatorio da alcuna norma, ed il Giudice, quale *peritus peritorum*, ha deciso sulla base di criteri oggettivi legati al valore dell'auto, al costo dei pezzi di ricambio e del tempo occorrente per la sostituzione, utilizzando documenti tratti dagli atti, quali le fotografie, a fronte peraltro dell'inerzia della parte oggi appellante in punto di quantificazione, nonostante le corrette richieste dell'odierno convenuto tramite raccomandata A/R.

Correttamente quindi il GdP ha quantificato il danno in una cifra peraltro inferiore a quella richiesta ed indicata nella fattura, confermata dalla deposizione del carrozziere.

Il Giudice, sulla scorta del coacervo istruttorio anzidetto, ha ritenuto ultronea ogni ulteriore accertamento istruttorio.

Priva di fondamento è poi la richiesta dell'appellante di riduzione del danno risarcibile in ragione del concorso di colpa del danneggiato: tale concorso secondo l'art.1227 c.c. dovrebbe essere provato dalla parte, dimostrando che il danneggiato avrebbe potuto evitare o diminuire il danno usando l'ordinaria diligenza.

Nessun elemento è stato fornito a questo Giudice in tal senso, non essendo desumibile dalle testimonianze né dal tipo di danni riportati la presenta velocità eccessiva tenuta dal Macolino.

Al rigetto del gravame consegue, per il principio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento, a parte appellata, delle spese di lite del grado, correttamente liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 applicabili al caso in esame, secondo lo scaglione da €. 1.110 ad €. 5.200,00, valori medi per ciascuna fase, esclusa la fase istruttoria in quanto non materialmente svolta.

La circostanza che l'appello è stato proposto in data posteriore al 30 gennaio 2013, impone di dar atto dell'applicabilità dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30.5.2002, n.



115, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge 24.12.2012 n. 228.

Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione il rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

Ne consegue l'obbligo per la parte appellante di versare, a titolo di contributo unificato, un ulteriore importo pari a quello già versato per l'impugnazione proposta e rigettata.

P.Q.M.

Il Tribunale, adito in sede di gravame, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da **S.P.A. AUTOVIE VENETE** nei confronti di **MACOLINO ALBERTO**, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. Rigetta l'appello proposto da **S.P.A. AUTOVIE VENETE** e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in € 1.620, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie sugli onorari, IVA e CPA come per legge;
3. Dà atto che Autovie Venete s.p.a. è tenuta a versare a titolo di contributo unificato l'importo di € 147.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Udine, 15.1.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Jussa

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 29 GEN. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Michela Jussa

IL GIUDICE
dott.ssa Raffaella Al. Giannese

